



COMUNE DI PRIVERNO

copia

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3-TECNICO **SERVIZIO 2**

n. 254 del 04.12.2014	OGGETTO:	Servizio Patrimonio.Rilascio concessione occupazione suolo pubblico in via delle Camelie, area retrostante edificio Salvo D'Acquisto n. 63, con installazione ponteggi e deposito materiali edili per il periodo 24.11.2014-16.12.2014. Sig.ra Volpe Daniela per condominio Xina .
--------------------------	----------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25.03.2013 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

Vista la trasmissione della nota prodotta in data 20.11.2014 dalla Tre Esse Italia srl, società incaricata per la gestione e riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 16394 del 24.11.2014 relativa alla richiesta di occupazione suolo pubblico temporaneo in via delle Camelie, area retrostante edificio in via Salvo D'Acquisto, 63, presentata dalla sig.ra Volpe Daniela, nata a Priverno il 23.02.1972 ed ivi residente in via S. Angelo, 15-Priverno, in qualità di amministratore del Condominio Xina con sede legale in via Salvo D'Acquisto, 63-Priverno p.IVA 91108050591, per una superficie complessiva di mq 39,00 (ml.1,50 x ml. 26,00) con installazione ponteggi e deposito materiale edile per il periodo sopra citato per opere di manutenzione straordinaria del fabbricato;

Visto il parere favorevole espresso dal locale Comando Vigili Urbani rimesso in data 28.11.2014 prot. n.263/p per l'occupazione di suolo pubblico in via delle Camelie, area retrostante edificio in via Salvo D'Acquisto, 63 a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20 del D.LGS. 285/92, e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni ;

Vista la Delib.G.C. n.30 del 5/03/2009 che ha stabilito il canone a pagamento dell'occupazione suolo pubblico con ponteggi, a seconda delle zone urbane interessate;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.35/2011 con la quale venivano aggiornati i canoni relativi all'occupazione di suolo pubblico in base all'aumento ISTAT;

Esaminati i conteggi dalla Tre Esse Italia srl;

Visto il versamento COSAP eseguito dal Condominio Xina in data 20.11.2014 presso la Tre Esse Italia srl di € 520,00;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 27.09.2011 con la quale veniva istituito il deposito cauzionale per l'utilizzo di suolo pubblico con ponteggi;

Visto il versamento eseguito in data 20.11.2014 dal condominio Xina in favore del Comune di Priverno di € 200,00, quale deposito cauzionale per l'utilizzo del suolo pubblico;

Ritenuto quindi, di dover rilasciare la concessione richiesta;

Visto il Dec. Legs.vo 267/2000;

DETERMINA

1)Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2)Di concedere al Condominio Xina, in premessa generalizzato, di occupare, temporaneamente, il suolo pubblico in via delle Camelie, area retrostante edificio in via Salvo D'Acquisto, 63 per il periodo 24.11.2014-16.12.2014 per una

superficie complessiva di mq 39,00 (ml.1,50 x ml.26,00) con installazione ponteggi e deposito materiali edili per i motivi sopra citati **a condizione che a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20 del D.LGS. 285/92 , e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni, che venga lasciato uno spazio sufficiente al transito dei veicoli e dei pedoni e vengano salvaguardati tutti i diritti di terzi e rimossa l'occupazione in caso di straordinarie esigenze pubbliche o private e a richiesta della Polizia Municipale e vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose e persone e garantire la pubblica incolumità;**

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990 e premunirsi di nulla osta da parte dell'ufficio tecnico comunale per la parte riguardante l'allaccio all'energia elettrica comunale ed osservare tutte le disposizioni stabilite dal servizio tecnico, esentando l'Ente da qualsiasi danno a cose e persone dovesse verificarsi;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- premunirsi di tutte le autorizzazioni riguardanti l'eventuale installazione di palco, pedane, ed altre strutture mobili compresa l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali qualora necessaria;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **11 DIC. 2014**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912241).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to arch. Claudia Romagna

La copia conforme all'originale

Priverno, li 04.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

Arch. Claudia Romagna